



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 428 CSAT 35 del 06 maggio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 06 maggio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 146/A

S.S.D. CATANIA S. PIO X ARL (CT) Avverso omologazione risultato gara.

Campionato Juniores Regionali Girone "2F" Gara: Camaro 1969/Catania San Pio X del 30.04.2019.

C.U. n. 423 del 02.05.2019.

Con rituale gravame la Soc. SSD Catania S. Pio X impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buon sintesi, che:

- a) il GST nella sua decisione non ha tenuto in alcun conto la riserva scritta presentata dal dirigente accompagnatore e controfirmata dal direttore di gara;
- b) il depennamento del calciatore è avvenuto perché lo ha richiesto il DDG nonostante ciò fosse stato fortemente contestato dal sig. Di Mauro;
- c) ai fini istruttori chiede che venga disposto un confronto tra il DDG ed il sig. Alessandro Di Mauro che nell'occorso rivestiva la funzione di dirigente accompagnatore.

Nulla è pervenuto dalla controinteressata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria tendente ad ottenere un confronto tra il DDG ed il Dirigente Accompagnatore in quanto esplicitamente escluso dal comma 5 dell'art. 34 del C.G.S.

Nel merito occorre evidenziare che al termine della gara veniva presentata una riserva scritta nella quale il dirigente accompagnatore della Società Catania S. Pio X così scrive: "...in quanto l'arbitro...mi impediva l'ingresso in campo di un giocatore scritto in distinta titolare ma sprovvisto di documento, così mi ha chiesto di depennare il calciatore, nonostante il giocatore fosse presente fisicamente e con genitore che stava arrivando con il documento..."

Il DDG con supplemento allegato al referto che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, riferisce: "Si rende noto che la società Catania S. Pio X presenta riserva scritta a fine gara (vedi allegato). La stessa riserva scritta non è conforme alla verità dei fatti realmente accaduti in quanto la società Catania S. Pio X presentava la distinta firmata dal dirigente accompagnatore "Di Mauro Alessandro" con il documento mancante di riconoscimento/tessera FIGC del calciatore titolare n.10 sig. Cavallaro Marco. Lo stesso non era presente al momento del riconoscimento né fisicamente né tramite documento di riconoscimento/tessera FIGC. Preso atto, alle ore 16,45, ancora dell'assenza fisica e della mancanza del documento di riconoscimento/tessera FIGC del calciatore in questione, il dirigente accompagnatore Di Mauro Alessandro depennava lo stesso calciatore dalla distinta consegnata ed al suo posto, sempre lo stesso dirigente, inseriva tra i titolari, il sig. Tavella Daniele, numero 16, evidenziandolo con la lettera "T" (titolare), disputando la gara

con undici titolari contro undici titolari come si evince da tutte e quattro le copie della distinta prima consegnate a noi e successivamente rilasciate, come da prassi, ad entrambe le società, prima dell'inizio della gara. Si precisa che: la riserva scritta della società Catania S. Pio X consegnatami a fine gara, viene firmata alla mia persona solo ed esclusivamente per presa visione del contenuto in quanto, come già descritto all'interno di questo supplemento di rapporto, non è conforme alla realtà dei fatti accaduti".

Con successivi supplementi redatti su specifica richiesta di chiarimenti dal parte del GST il DDG così scrive: " *In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti inoltratami con e-mail in 01/04 (rectius 05)/2019, le comunico che, il sottoscritto, non ha mai chiesto alla società Catania S. Pio X di depennare dalla lista giocatori nessun tesserato, pertanto tale azione è stata fatta in piena autonomia dalla società stessa... In riferimento al secondo punto informo che, dopo il riconoscimento riguardante la Società Catania S. Pio X non c'è stato alcun tipo di contrasto tra il sottoscritto e la società stessa, ma solamente dei chiarimenti data la mancanza sia fisica che del documento d'identità/tessera FIGC del calciatore in questione, tanto da aspettare fino alle ore 16,45 l'arrivo di esso, fino a quando poi, la società Catania S. Pio X, prende la decisione di depennarlo autonomamente, come già descritto negli altri supplementi di rapporto".*

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante (stante la forza fideifacente delle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di refertazione) non trova riscontro negli atti ufficiali non risultando, peraltro, di nessun valido supporto la generica dichiarazione resa dai dirigenti della società Camaro così come non risultano pertinenti, oltre che inammissibili, le ritrazioni fotografiche prodotte in uno con il gravame con la conseguenza che lo stesso deve essere respinto.

Per completezza della decisione occorre evidenziare che con la riserva scritta prima, e con il gravame poi, la società lamenta in primo luogo che il DDG avrebbe impedito l'ingresso in campo del calciatore inserito nella distinta con il n.10 per il quale è certo (per stessa ammissione della reclamante) che fino alle ore 16,45 (termine ultimo per l'inizio della gara) non risultava essere in possesso di alcun documento di riconoscimento.

Sul punto giova ricordare l'art. 71 delle N.O.I.F. il quale prevede in maniera chiara che l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a); b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; c)...; d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.

Pertanto è evidente che in mancanza di un valido documento di riconoscimento il n.10 del Catania S. Pio X non poteva essere ammesso nel recinto di gioco per cui la reclamante, per come correttamente evidenziato dallo stesso GST nella sua decisione, poteva o iniziare la gara in dieci oppure, per come poi ha deciso, di iniziare la gara in undici indicando come titolare un calciatore di riserva.

Va infine confermato l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza anche in relazione all'affermazione fatta nella parte finale del gravame in cui si afferma: "...in caso di mancato accoglimento sarò costretto mio malgrado a valutare le più opportune strade da intraprendere nei confronti del sig.....per le false dichiarazioni da lui espresse" espressione questa che a parere di questa Corte esula dal diritto di difesa perché tendente a forzare la decisione di questa Corte in senso favorevole ad essa reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130.00) non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 maggio 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI